



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

PARTE I

ORGANIZZAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Vincenzo Di Stefano)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Giacinta Giovanni)

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DEL C.C. N. 72 DEL 10.07.1995



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

=====

Art.1

Regolamento - Finalità

1)- Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge 8 giugno 1990, n.142, come recepito dalla L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art.5 dell'ordinamento delle autonomie locali.

2)- Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

Art.2

Interpretazione del regolamento

1)- Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, ai fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in scritto, al Presidente del Consiglio.

2)- Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile, al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3)- Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, porta l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.

4)- L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

Art.3

Durata in carica del consiglio

1)- Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art.4

La sede delle adunanze

1)- Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso l'aula consiliare sita in P.zza S. Giovanni n.6.

2)- La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria nonché al Sindaco ed alla Giunta. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività.

3)- Su proposta del Presidente o di uno dei capi gruppo consiliari la Conferenza dei Capi gruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede naturale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

4)- La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5)- Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato.

Capo II

IL PRESIDENTE

=====



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

Art. 5

Presidenza delle adunanze

1)- Il Consiglio comunale è presieduto dal suo Presidente.

2)- In caso di assenza od impedimento, la presidenza è assunta dal Vice-Presidente ed ove anche questo sia assente od impedito, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3)- Le adunanze previste dal successivo art.6 sono presiedute dal Consigliere anziano.

Art. 6

Prima adunanza del Consiglio Comunale

1)- La adunanza del Consiglio Comunale indetta secondo la legge e lo statuto, per le operazioni di giuramento, convalida e surroga è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.

Art. 7

Compiti e poteri del Presidente

1)- Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2)- Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la parola di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3)- Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4)- Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

5)- Il Presidente del consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la conferenza dei Capi gruppo.

6)- Il Presidente promuove i rapporti del consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il Revisore dei conti e le istituzioni



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

=====

Art. 8 Costituzione

1)- I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2)- Ciascun gruppo è costituito anche da un solo Consigliere.

3)- I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il consigliere del gruppo "più anziano" per preferenze individuali.

4)- Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

5)- Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente da parte dei consiglieri interessati.

6)- Ai Capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui al terzo comma dell'art.15 della L.R. 3.12.1991 n.44.

Art. 9 Conferenza dei Capi gruppo

1)- La Conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulta utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 0017730086

2)- Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3)- La conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

4)- La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal vice-Presidente. Alla riunione partecipa il Segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art.12.

5)- La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un Capo gruppo.

6)- La riunione della Conferenza dei Capi gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica. Qualora in Consiglio si siano costituiti solo due gruppi consiliari, perchè la conferma sia valida è necessario la presenza di entrambi i gruppi.

7)- I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

8)- Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capi gruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

9)- Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o di un funzionario dallo stesso designato.

Capo IV

ATTIVITA' ISPETTIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

=====

Art. 10

Commissioni d'inchiesta

1)- Su istanza sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri in



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 0017730088

carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei conti su proposta del Presidente del consiglio, il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del comune in altri organismi.

2)- La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3)- La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od alle stesso connessi.

4)- Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5)- La redazione dei verbali della Commissione che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, della stessa Commissione.

6)- Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7)- Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300866

adottare entro un termine prestabilito.

3)- Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 11

Commissioni di studio

1)- Il Consiglio comunale può conferire ad apposite commissioni l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi tra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.

2)- Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Capo V

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

=====

Art. 12

Designazioni e funzioni

1)- All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, tra gli scrutatori.

2)- La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza tra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

3)- L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella

Presidente e.c.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

COMMISSIONI

Art. 10 - Commissioni Consiliari permanenti

- 1)- Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno Commissioni permanenti, nel numero e con le competenze di cui al successivo articolo.
- 2)- Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri com.li che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Presidente del Consiglio su designazione, in seduta consiliare, dei rispettivi capigruppo, che dovrà avvenire entro **60 giorni** dalla elezione del Presidente.
- 3)- Al fine di determinare il numero dei rappresentanti spettanti ad ogni gruppo consiliare si procederà con il seguente criterio.
 - a ciascun gruppo sarà attribuito un numero di commissioni pari al quoziente che si ottiene suddividendo il numero dei consiglieri di ciascun partito per **tre**, arrotondato per difetto o per eccesso, a seconda che il risultato ottenuto sia prossimo all'unità inferiore o a quella superiore;
 - è, comunque, assicurato un commissario a ciascun gruppo avente un numero di consiglieri inferiore a tre;
- 4)- In caso di dimissioni, decadenza o sospensione delle funzioni per motivi di legge che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Presidente del Consiglio procede alla sostituzione.
- 5)- Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo Gruppo provvede ad informare di ciò il Presidente della Commissione.
- 6)- I componenti le Commissioni consiliari che si assentano senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decadono dalla carica di commissario. La proposta di decadenza viene segnalata dal Segretario Comunale al Presidente del Consiglio Comunale per l'inclusione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.
- 7)- Nella eventualità che si verificano scissioni, all'interno di un gruppo consiliare, ovvero che uno o più consiglieri di un gruppo decidano di aderire ad altro gruppo consiliare, si proce-

derà a rideterminare, se ciò si rendesse necessario per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, il numero complessivo dei componenti le Commissioni, attribuendo il o i commissari nel numero spettante al nuovo gruppo o a quello rideterminato numericamente e, se ne ricorrono le condizioni, sottraendone in numero corrispondente al gruppo originario di appartenenza.

- 8)- La procedura di rideterminazione di cui al precedente comma non ha alcuna influenza sui nominativi dei consiglieri non facenti parte dei gruppi oggetto di spostamenti o scissioni.

Art. 11 - Competenze

- 1)- Le Commissioni Consiliari permanenti del Comune di Monterosso Almo e rispettive competenze sono così determinate:

Prima Commissione, AFFARI GENERALI E RISORSE: rapporti istituzionali; attuazione e revisione dello Statuto; affari generali e legali; polizia amministrativa e municipale; organizzazione e personale; finanze e tributi; bilancio; controllo di gestione del patrimonio; sviluppo economico.

Seconda Commissione, ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE: urbanistica; lavori pubblici; infrastrutture di viabilità e di trasporto; edilizia residenziale pubblica; illuminazione; tutela e prevenzione ambientale e dell'igiene; sistema del traffico; acquedotto e smaltimento rifiuti; verde pubblico, protezione civile.

Terza Commissione, CULTURA ED ATTIVITA' SOCIALI: cultura e tempo libero; istruzione; sport; turismo; servizi sociali; politiche giovanili; interventi socio-sanitari.

Art. 12 - Presidenza e convocazione delle Commissioni

- 1)- Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Commissione sono eletti dalla stessa, con votazione segreta ed, a maggioranza assoluta dei presenti.
- 2)- L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, che viene tenuta, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, entro dieci giorni dalla avvenuta nomina dei componenti la Commissione stessa.
- 3)- Il Presidente di Commissione ed il Vice cessano dalla carica per morte o dimissioni o a seguito di mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. La mozione di sfiducia va consegnata alla Segreteria Generale dell'Ente oppure formalizzata durante la seduta del Consiglio Comunale all'inizio della seduta stessa.
- 4)- Il Presidente neo-eletto, comunica il proprio nominativo e quello del Vice Presidente al Presidente del Consiglio, il quale provvede ad informare il Sindaco e la Giunta Municipale.

- 5)- Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data e l'ora delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre, per iscritto, l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego scritto, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
- 6)- La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, che siano espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri Comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
- 7)- Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione, e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, al loro domicilio, almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco e agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, indicandone l'ordine del giorno.

Art. 13 - Funzionamento delle Commissioni

- 1)- La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 2)- Le sedute della Commissione sono pubbliche. A tal fine l'avviso di convocazione è pubblicato almeno ventiquattrore prima all'Albo Pretorio nello stesso spazio riservato agli avvisi del Consiglio Comunale, salvo i casi di convocazione d'urgenza.
- 3)- Ai lavori possono assistere i cittadini e i rappresentanti degli Organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone, o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.
- 4)- Il Sindaco e i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento, senza diritto al voto, nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni. Possono inoltre partecipare, senza diritto di parola, i Consiglieri non componenti.
- 5)- Le Commissioni possono invitare alle proprie riunioni il Sindaco, gli Assessori, i Dirigenti e i Funzionari del Comune, gli Amministratori e i Dirigenti degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni.

- 6)- Le Commissioni possono altresì attivare la più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle realtà sociali, della cooperazione e dell'associazionismo.
- 7)- Il Presidente può curare che sia redatto, a mezzo dell'Ufficio Stampa del Comune, un comunicato nel quale viene data notizia dei lavori e delle decisioni della Commissione.
- 8)- Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'Ufficio competente almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 14 - Richiesta di parere di altre Commissioni

- 1)- Nel caso di proposta riguardante materia di competenza di più Commissioni, o nel caso di dubbia competenza, il Presidente del Consiglio Comunale rimette la proposta alla Commissione di competenza prevalente o a più Commissioni e può anche promuovere la riunione congiunta di più Commissioni, in quest'ultimo caso il Presidente del Consiglio presiede i lavori.
- 2)- La maggioranza richiesta per la validità della seduta è quella semplice per ciascuna delle Commissioni.
- 3)- Ciascuna Commissione, nell'esame di questioni e proposte ad essa attribuite, potrà richiedere il parere di altra Commissione.

Art. 15 - Funzioni delle Commissioni

- 1)- Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuite. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti e interventi, alla gestione di aziende, istituzioni e altri organismi dipendenti dal Comune.
- 2)- A tal fine, esse esercitano poteri consultivi, istruttori, attività di studio e iniziative di proposta e specificatamente:
 - A)- provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviati dal Consiglio;
 - B)- chiedono al Presidente del Consiglio Comunale l'iscrizione all'O.d.g. di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;
 - C)- designano relatori, per riferire in Consiglio Comunale sugli oggetti di cui alle lettere precedenti;

- D)- svolgono indagini conoscitive e consultazioni nelle materie di competenza;
- E)- relazionano al Consiglio Comunale circa l'andamento e i problemi specifici riguardanti istituzioni, aziende, consorzi, società e altri Enti a partecipazione comunale;
- F)- approfondiscono lo studio dei problemi di interesse generale e specifico della città e dell'Amministrazione, partecipano a convegni-studio regionali e nazionali per tematiche riguardanti le Commissioni di appartenenza (la partecipazione è limitata soltanto ai commissari titolari);
- G)- su deliberazione del Consiglio Comunale elaborano in sede redigente, regolamenti e atti generali, riservando al Consiglio Comunale il solo voto finale sul complesso dell'atto, anche per parti separate di esso.
- H)- le Commissioni si potranno avvalere nell'esercizio delle loro funzioni di strutture operative, collaborazioni, mezzi e strumenti messi a disposizione dell'Amministrazione.

Art. 16 - Assegnazione delle proposte alle Commissioni

- 1)- Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio sono trasmesse, a cura della Presidenza del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni competenti.
- 2)- Dell'assegnazione degli argomenti alle Commissioni viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.

Art. 17 - Pareri - Termini

- 1)- Dal parere delle Commissioni si prescinde qualora la stessa non si sia pronunciata entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione, come attestato in calce alla richiesta stessa, ovvero entro 5 giorni nei casi di segnalata urgenza.
- 2)- La richiesta è da considerare urgente solo quando, dalla mancanza del parere e dalla conseguente non assunzione dell'atto deliberativo, può derivare un danno per l'Ente o una lesione di diritti o interessi legittimi dei cittadini.

Art. 18

Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

- 1)- Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte da un Funzionario del competente ufficio ovvero, ove questo non fosse stato ancora costituito, da un funzionario designato dal Sindaco.

- 2)- Spetta al Segretario: organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, con allegate fotocopie relative agli atti strettamente attinenti le materie da esaminare, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e il loro deposito preventivo presso il competente ufficio, redigere il verbale delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto e depositato nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferisce.
- 3)- Copia dei verbali delle adunanze viene trasmessa al Presidente del Consiglio, al Sindaco, ai Capi Gruppo e al Segretario Comunale. Se è il caso, questi provvederà a segnalare ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
- 4)- Le Commissioni sono tenute a prevedere forme di consultazione dei rappresentanti degli interessi diffusi, secondo criteri e apprezzamenti lasciati alla loro autonomia e discrezione.
- 5)- Le Commissioni sono tenute a prevedere forme di consultazione dei rappresentanti degli interessi diffusi, secondo criteri e apprezzamenti lasciati alla loro autonomia e discrezione.

Art. 19 - Astensione dalle deliberazioni

- 1)- I componenti di ciascuna Commissione debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e/o alle deliberazioni riguardanti liti, ovvero oggetti, per i quali sussista un interesse proprio ovvero un interesse di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza e prestazione d'opera.
- 2)- Lo stesso divieto vale per la partecipazione alle deliberazioni riguardanti liti o interessi di parenti o affini fino al 4° grado.
- 3)- Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni dell'O.R.EE.LL. sulla materia.-



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 001773009

verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4)- Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

NORME GENERALI

=====

Art. 13

Riserva di legge

1)- L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

=====

Art. 14

Entrata in carica - Convalida

1)- I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2)- Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge vigente, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3)- Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300

delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 15 Dimissioni

1)- Le dimissioni dalla carica di consigliere sono formulate al Consiglio comunale - Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

2)- Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazione. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

Art. 16 Decadenza e rimozione dalla carica

1)- Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art.13 della legge 24 giugno 1986, n.31, il Consiglio pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi delle norme vigenti in materia.

2)- Quando successivamente all'elezione si verificano alcuna delle condizioni previste dalle vigenti leggi, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verificano successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti, il consiglio di cui l'interessato fa parte quella contesta e attiva la procedura di cui all'art.14 della L.R. 24.6.1986 n.31. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3)- I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge.

4)- I Consiglieri comunali decadono dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art.15 della legge 19 marzo 1990, n.55 come sostituito dall'art.1 della legge 18.1.1992 n.16 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziarica che commina una misura di prevenzione.

5)- Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca di sua iniziativa o su proposta del Sindaco il Consiglio comunale che



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 001773009

prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6)- La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dallo Statuto. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste la decadenza viene dichiarata dal consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo statuto. Prima di dichiarare la decadenza il consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato, e decide conseguentemente.

7)- La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 17

Sospensione dalle funzioni

1)- I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art.40 della legge 08.06.1990, n. 142 come recepita dalla L.R.11.12.1991 n.48, o quelli di cui al primo e secondo comma dell'art.15 della legge 19 marzo 1990, n.55.

2)- Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio propone al Presidente del consiglio di convocare il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

Capo III

DIRITTI

=====

Art. 18

Diritto d'iniziativa

1)- I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2)- I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300

3)- La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del consiglio il quale trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n.48/91. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4)- I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.

5)- Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, e modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Presidente, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità possono essere presentate, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

6)- Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 19

Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni

1)- I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi

69 68 160



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 0017730092

e dallo statuto.

2)- Le interrogazioni sono presentate alla segreteria comunale entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.

3)- Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni o mozioni per la stessa seduta.

4)- L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

5)- Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Presidente, il Sindaco o l'assessore delegato, se presenti in aula, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro 10 giorni da quello di presentazione.

6)- Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.

7)- La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio e della Giunta nell'ambito dell'attività della Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 20

Convocazione Del Consiglio

1)- Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto ed è convocato dal Presidente. Il Presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiede almeno un quinto dei consiglieri e su



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

richiesta del Sindaco, inserendo all'o.d.g. gli argomenti dagli stessi richiesti.

2)- Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3)- Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da discutere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un'esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazione, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 18 e 19 del presente regolamento.

Art. 21

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1)- I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2)- I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge e regolamento, in conformità all'art. 7, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 come recepito dalla L.R. n. 48/91 e all'art. 27 della L.R. 30.4.1990 n. 10.

3)- L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Comunale ed ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, nonché i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazione e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

4)- I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 001773008

Art. 22

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1)- I Consiglieri comunali, per le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti con gli allegati annessi e connessi.

2)- La richiesta scritta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale, secondo le indicazioni, riferite a questo servizio, comunicate dal Sindaco in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del precedente art.21.

3)- Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4)- Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5)- Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio delle funzioni connesse alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n.8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n.604 e successive modificazioni ed in esenzione del rimborso delle spese di riproduzione.

6)- Copia della delibera adottata dal Consiglio Comunale è rimessa dalla Segreteria Comunale ai capi gruppo consiliari, entro i tre giorni successivi alla pubblicazione.

Art. 23

Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

1)- Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale, adottate nelle materie di cui al terzo comma dell'art.15 della L.R. 3.12.1991 n.44, sono sottoposte al controllo preventivo da parte del Comitato regionale, quando un decimo dei consiglieri in carica o un gruppo consiliare ne faccia richiesta entro 10 giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.

2)- Entro gli stessi termini di cui al precedente comma possono inoltre essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta comunale quando un quinto dei Consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio, con l'indicazione dei relativi vizi.

3)- Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario comunale e, per conoscenza, al Sindaco ed al Comitato regionale di controllo e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma. Il segretario comunale provvede all'invio dell'atto al Comitato di Controllo entro i tre giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.

4)- All'inizio dell'adunanza del Consiglio comunale, ancorchè l'argomento non sia iscritto all'ordine del giorno, uno o più Consiglieri possono proporre che il Consiglio stesso deliberi di sottoporre al controllo preventivo di legittimità deliberazioni della Giunta comunale, per le quali il controllo non sia stato richiesto con altre modalità e per le quali non sia ancora scaduto il termine di dieci giorni dall'affissione all'albo. La richiesta deve essere motivata e sulla stessa è consentito un intervento per ciascun gruppo, per dichiarazione di voto.

5)- Il Sindaco comunica mensilmente con lettera, ai Consiglieri di cui al primo e secondo comma, l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richiesto. Per le richieste deliberate dal Consiglio, riferisce l'esito alla prima adunanza successiva alla decisione del Comitato regionale di controllo.

6)- All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dal comitato regionale di controllo, precisandone l'oggetto e le date di adozione e di annullamento. Sulla comunicazione non ha luogo discussione. Un Consigliere può proporre al Consiglio che l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria. Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei votanti.

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

=====

Art. 24

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1)- I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n.816.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

2)- Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 ore del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.

3)- L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del consiglio dall'art.11 della legge n.816/1985 e successive modificazioni.

4)- Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità prevista dalla legge n.816/1985, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari. L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle Commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma terzo.

5)- I consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

6)- I consiglieri comunali, che formalmente autorizzati debbono recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione ed al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni tra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

7)- Il consiglio comunale, in conformità a quanto dispone l'art.23 della legge 27 dicembre 1985, n.816, può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

Art. 25

Divieto di mandato imperativo

1)- Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2)- Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 26

Partecipazione alle adunanze

1)- Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2)- Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.

3)- Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.

4)- Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.

5)- Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 27

Astensione obbligatoria

1)- I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

2)- Tale obbligo sussiste e a quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti ed affini fino al quarto grado civile.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

3)- Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4)- I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art.28

Responsabilità personale - Esonero

1)- Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.

2)- E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3)- E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4)- Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142, come recepita dalla L.R. 11.12.1991 n.48.

Capo V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 29

Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1)- Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal consiglio.

2)- Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art.5 della legge 23.aprile 1981 n.154.

3)- Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

4)- Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 30

Funzioni rappresentative

1)- I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2)- Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. essa interviene assieme al sindaco ed alla Giunta comunale.

3)- La Delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla conferenza dei Capi gruppo.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONI

=====

Art. 31

Competenza

1)- Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto e viene presieduto e convocato dal suo Presidente. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco.

2)- Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione viene disposta dal vice-presidente, secondo lo Statuto ed il presente regolamento.

3)- La prima convocazione del consiglio Comunale è disposta dal Presidente uscente. Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal Consigliere neo-eletto.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino alle elezioni del Presidente.

4)- Esercita le funzioni di Consigliere anziano il membro del Consiglio che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Art. 32

Avviso di convocazione

1)- La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2)- L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna medesima adunanza.

3)- L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.

4)- Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

5)- Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria su iniziativa del suo Presidente o quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri. L'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6)- Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7)- Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

8)- L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce ed a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 57010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

Art. 33 Ordine del giorno

1)- L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2)- Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

3)- L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente ed ai consiglieri comunali.

4)- Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 18 e 19.

5)- Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6)- Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art.41. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7)- L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 34 Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1)- L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale.

2)- Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

3)- I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario comunale, il nominativo e l'indirizzo

della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4)- Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini dalla legge e dal regolamento.

Art. 35

Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1)- L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.

2)- Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno cinque giorni liberi interi prima di quello stabilito per la riunione.

3)- Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4)- Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella per la riunione.

5)- Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

6)- I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 5° possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

7)- L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 36

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1)- L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nel giorno precedente quello della riunione. Il Segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2)- L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione.

3)- Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

- al Revisore dei conti;
- agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto e dall'apposito regolamento;
- ai responsabili degli uffici e servizi comunali;
- agli organismi di informazione - stampa e radiotelevisione - che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune.

4)- Il Presidente, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, tra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.37

Deposito degli atti

1)- Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2)- L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente sentita la Conferenza dei Capi gruppo ed il Segretario comunale.

3)- Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art.53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art.55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita dalla L.R. 11.12.1991 n.48 corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4)- all'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa sono sempre a disposizione per essere consultati.

5)- Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai Capi gruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserene iniziato l'esame, con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

6)- Il deposito degli atti relativi ad argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai Capi gruppo, dandone avviso ai Consiglieri. Quando sia possibile disporre l'invio di copia della documentazione a tutti i Consiglieri, il deposito avviene nei termini ordinari previsti dal primo comma.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

Art.38 Adunanze

1)- Il Consiglio comunale non può validamente deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri in carica, salvo i casi in cui la legge non prevede un quorum superiore. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni, l'intervento di due quinti dei consiglieri in carica. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli tra scritti all'ordine del giorno.

2)- L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

3)- Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal 1° comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente sospende la seduta ai sensi di quanto disposto al punto 1°.

4)- I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art.39 Partecipazione del Sindaco e degli assessori

1)- Il Sindaco è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. Il Sindaco ed i membri della Giunta partecipano alle adunanze con funzioni di relazione e ove richiesti possono intervenire sull'argomento, ma senza diritto di voto.

2)- La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

Capo III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

=====

Art. 40

Adunanze pubbliche

- 1)- Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo lo stabilito dall'art.41.
- 2)- Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può partecipare alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 41

Adunanze segrete

- 1)- L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma pubblica quando vengono trattati argomenti che comportano l'esame e l'approvazione delle capacità, moralità, correttezza od esaminate le circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
- 2)- Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono indicati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- 3)- Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente del Consiglio e i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare l'apertura dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dalla sala.
- 4)- Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, i dipendenti dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto professionale.

Art. 42

Adunanze "aperte"

- 1)- Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità o quando si ritiene necessario il Presidente, sentiti i Capi gruppo consiliari, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

previsti dall'art.4 del presente regolamento.

2)- Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali interessate ai temi da discutere.

3)- In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4)- Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

=====

Art. 43

Comportamento dei Consiglieri

1)- Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2)- Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3)- Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama nominandolo.

4)- Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirla la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del Presidente, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

Art. 44

Ordine della discussione

1)- I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.

2)- I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti;

3)- I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

4)- Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

5)- Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6)- Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nei divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7)- Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 45

Comportamento del pubblico

1)- Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2)- Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3)- I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

Presidente, che li esercita avvalendosi, ove òccorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del presidente.

4)- La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5)- Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente dittidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6)- Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

7)- Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente d'intesa con la Conferenza dei Capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 46

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1)- Il Presidente, per le esigenze degli argomenti in discussione o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulta necessario.

2)- Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3)- Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

=====

Art. 47

Comunicazioni - Interrogazioni

1)- All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.

2)- Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi tra quelli indicati al precedente comma.

3)- Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.

4)- Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a dieci minuti.

5)- La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

6)- L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

7)- L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare al Sindaco o all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di quindici minuti.

8)- Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di dieci minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente, del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

9)- Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta a tutti i firmatari.

10)- Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

11)- Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

12)- Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente o il Sindaco o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare risposta, il Presidente assicura il consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro dieci giorni successivi all'adunanza.

13)- La trattazione delle comunicazioni e delle interrogazioni, prosegue fino al completamento.

14)- Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

15)- Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

16)- Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art.48

Ordine di trattazione degli argomenti

1)- Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Sulle eventuali opposizioni, se



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

del caso brevemente motivate decide il consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2)- Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine della seduta salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3)- Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal tredicesimo comma del precedente articolo. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.

4)- Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

5)- Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art.49

Discussione - Norme generali

1)- Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2)- Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di trenta minuti e la seconda per non più di dieci, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

3)- Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di venti minuti ciascuno.

4)- Il Presidente può intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

5)- Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6)- Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contropliche, dichiara chiusa la discussione.

7)- Il Consiglio, nell'eventualità che altri Consiglieri chiedano di reintervenire su proposta del Presidente o di almeno 3 Consiglieri può deliberare a maggioranza la chiusura della discussione o concedere la parola.

8)- Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più, Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

9)- I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione i limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art.50

Questione pregiudiziale e sospensiva

1)- La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2)- La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3)- Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

riteriscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre dieci minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art.51

Fatto personale

1)- Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2)- Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in caso esso si concretizzi; ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3)- Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale e unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

4)- Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5)- La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

6)- Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art.52

Termine dell'adunanza

1)- L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la controparte dei Capi gruppo.

2)- Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

3)- Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

4)- Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

=====

Art.53

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1)- Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente art.18.

2)- Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art.54

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1)- Il verbale delle adunanze è l'atto con il quale si documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2)- Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, da altro dipendente comunale dallo stesso designato.

3)- Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4)- Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo sia dettato o fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

5)- Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6)- Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7)- Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8)- Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Consigliere anziano e dal Segretario comunale.

Art.55

Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1)- Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2)- All'inizio della riunione il Presidente concede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3)- Quando un Consigliere lo richieda, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche e integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA. 00177300886

4)- Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5)- Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6)- I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.

7)- Il possesso di copie, originali e certificazioni tratti dai predetti registri appartiene alla competenza del segretario comunale.

PARTE IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO

Capo I

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 56

Criteri e modalità

1)- Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a)- agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

pocolare, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;

- b)- agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- c)- agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- d)- agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa;
- e)- agli indirizzi normalmente da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

2)- Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.

3)- Il consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi.

4)- Il consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

Capo II

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

=====

Art.57

Criteri e modalità

1)- Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

2)- Il Consiglio verifica attraverso la presentazione di relazioni generali da parte del sindaco, l'andamento delle



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.

3)- Dal momento in cui sarà attivato il sistema di controllo interno della gestione, l'ufficio competente inoltrerà al sindaco, alla Giunta comunale ed al Revisore dei conti, tutti gli elementi di valutazione sullo stato della gestione corrente e sull'attuazione dei programmi d'investimento ed in particolare gli indicatori di breve medio e lungo periodo, per la verifica ed il confronto dei risultati. Il sindaco riferisce al Consiglio, con le relazioni semestrali di cui al secondo comma, le proprie valutazioni e rende noti i provvedimenti adottati.

4)- Il Revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo:

- a)- segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
- b)- segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;
- c)- sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d)- sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;
- e)- partecipando con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo.

5)- Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal consiglio comunale, a mezzo del sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti, e l'acquisizione del bilancio e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

PARTE V

LE DELIBERAZIONI

Capo I



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

=====

Art.58

La competenza esclusiva

1)- Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita dalla L.R. n.48/91 e modificato dall'art.45 della L.R. 1.9.1993 n.26, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2)- Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ed esse successive, dallo statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

3)- Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del consiglio.

4)- Il Sindaco può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate esecutive, il sindaco e la Giunta possono adottare gli atti di amministrazione di propria competenza.

Capo II

LE DELIBERAZIONI

=====

Art.59

Forma e contenuti

1)- L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2)- Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300636

rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3)- Nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

4)- L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli estremi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

5)- Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.

6)- Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza secondo l'art.18 e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.

7)- Il perfezionamento tecnico dell'atto va compiuto nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

8)- Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dalla legge o da altre disposizioni regolamentari, essi non escono da essi, ma riferiscono i contenuti all'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art.60

Approvazione - Riserva - Modifica

1)- Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo originario od emendato, conforme alle schemi proposti.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 001773006

votazione.

2)- Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3)- Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4)- Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoca, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo III

LE VOTAZIONI

=====

Art.61

Modalità generali

1)- L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2)- Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 62 e 63.

3)- Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4)- Non si può procedere alla votazione di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5)- La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

6)- Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- a)- la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- b)- Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
- c)- per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
- d)- i provvedimenti per i quali siano approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7)- Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8)- Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a)- per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma pluri-
- b)- per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

9)- Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, concernenti modalità della votazione in corso.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 0017730086

Art. 62

Votazione palese

1)- Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.

2)- Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3)- Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori nominati ad inizio seduta, il Presidente ne proclama il risultato.

4)- La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

5)- I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 63

Votazione per appello nominale

1)- Nella votazione per appello nominale il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

2)- Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

3)- Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazione per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 64

Votazioni segrete

1)- La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede come appresso:

a)- le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b)- ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 001773008

deliberazione sottoposto al Consiglio.

2)- I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

3)- Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che tra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

4)- Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

5)- I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

6)- Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Art. 65

Esito delle votazioni

1)- Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.

2)- In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

3)- Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97010 - Piazza S. Giovanni, 46 - Tel. 0932 / 977251 - 977033 - Fax 0932 / 979190 - Partita IVA: 00177300886

adunanza successiva.

4)- Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

5)- Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 66

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1)- In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dai due terzi dei votanti.

2)- La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

3)- La trasmissione a l'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

PARTE VI

DISPOSIZIONE FINALI

Art. 67

Entrata in vigore

1)- Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2)- Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

3)- Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello statuto, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 68

Diffusione

1)- Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente

disciplinate le condizioni e fissato il compenso dovuto anche a titolo di rimborso di spese.

Art. 72

Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- a) i regolamenti comunali;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.

Art. 73

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 74

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'Albo Pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta ripubblicazione.